

SANI **PRO**

Ergänzender Gesundheitsfonds - Fondo Sanitario Integrativo

Sommario

SOMMARIO	2
PREMESSA	3
01 I VALORI	3
02 I DESTINATARI	3
03 LE POLITICHE DI CONDOTTA NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	4
3.1 PRINCIPI GENERALI	4
3.2 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE	4
3.3 OBBLIGO DI CONFIDENZIALITÀ	4
3.4 CONCORRENZA	4
3.5 REGALI ED ALTRE UTILITÀ	5
3.6 ISTITUZIONI PUBBLICHE	5
3.7 ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI	5
3.8 I RAPPORTI CON LE COMUNITÀ	6
3.9 BENEFICIARI	6
3.10 FORNITORI E CONSULENTI	6
3.11 COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI ASSOCIATIVE	7
3.12 RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE	7
04 I DIPENDENTI	7
4.1 PRINCIPI GENERALI	7
4.2 DIPENDENTI IN POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ	7
4.3 PARI OPPORTUNITÀ	8
4.4 MOLESTIE	8
4.5 AMBIENTE DI LAVORO	8
4.6 DONI O ALTRE UTILITÀ	8
4.7 PATRIMONIO DEL FONDO	8
4.8 STRUMENTI DI MOBILITÀ E SISTEMI INFORMATICI	8
4.9 OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE ED INFORMAZIONE	9
05 SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE	9
06 I FLUSSI FINANZIARI	9
07 LE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) E RICHIESTA DI INFORMAZIONI	10
7.1 SEGNALAZIONI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI	10
7.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
08 LE SANZIONI	11

Premessa

SANIPRO (nel seguito anche il “Fondo” o “SANIPRO”) è il Fondo Sanitario Integrativo della Provincia autonoma di Bolzano per i dipendenti dell’Amministrazione provinciale, dei comuni, delle Residenze per anziani, dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, dell’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell’Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano nonché del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Alto Adige. Inoltre, possono associarsi a SaniPro i datori di lavoro che rientrano nelle disposizioni dell’art. 5 dello Statuto del Fondo. Il Fondo è stato costituito a novembre 2017 dalle sottoelencate parti al fine di garantire ai beneficiari ossia ai dipendenti forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico. Il Fondo ha sede legale in Bolzano (BZ).

Per il tipo di attività svolta e per l’essere riferimento di una parte importante del tessuto sociale della Provincia, il Fondo svolge un ruolo importante rispetto allo sviluppo economico e al benessere delle comunità in cui è presente. Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico e di Condotta (nel seguito il “Codice”), parte di un più complesso Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa italiana prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni (nel seguito il “Decreto”), la cui osservanza riveste un’importanza fondamentale sia per il buon funzionamento e l’affidabilità del Fondo, sia per la tutela del prestigio, dell’immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell’impresa.

Il Codice racchiude un insieme di valori e linee guida che devono essere rispettati da tutti coloro che entrano in contatto con il Fondo o, più in generale, sono legittimi portatori di interesse nei confronti del Fondo.

Il Fondo gradisce e incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Codice da parte dei dipendenti dei collaboratori e dei terzi.

01 I valori

Tutte le attività del Fondo devono essere condotte nell’osservanza delle norme di volta in volta applicabili e con lealtà, onestà, integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato nel rispetto degli interessi legittimi di tutti gli Stakeholders. Tutti coloro che lavorano ed operano nel Fondo, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

02 I Destinatari

Il Codice deve essere osservato da tutti gli Amministratori, dal Revisore, dai Dipendenti e dai Collaboratori (da intendersi quali consulenti, mandatari, gestori, partners, collaboratori in genere), nonché da tutti coloro che, convenzionalmente, intendono condividere i principi e le previsioni di questo Codice, tutti di seguito collettivamente definiti i “Destinatari”.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Il Fondo intrattiene relazioni d’affari.

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice anche laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse del Fondo. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Analogamente, l’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.

03

Le Politiche di condotta nell'espletamento delle attività

3.1 Principi generali

Il Fondo, nella gestione della propria attività e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà, onestà, integrità, correttezza, buona fede, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato e rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei paesi nei quali opera.

Ogni operazione e transazione inerente all'attività del Fondo deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Destinatari, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili al Fondo, dovranno seguire comportamenti corretti nelle attività di interesse del Fondo nei rapporti con i terzi, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato.

Le risorse economiche, come anche i beni del Fondo, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Nessun vantaggio potrà derivare al Fondo da pratiche illegali, illegittime utilità economiche o di qualunque altro tipo.

3.2 Situazioni di conflitto di interesse

Tutte le decisioni e scelte imprenditoriali prese per conto del Fondo devono corrispondere al suo migliore interesse. Il Fondo riconosce e rispetta il diritto dei suoi Amministratori a partecipare ad affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse del Fondo, a condizione che siano attività consentite dalla legge, non in conflitto con l'attività svolta a vantaggio del Fondo stesso e compatibili con gli obblighi di legge e con quelli assunti nei confronti del Fondo.

I Dipendenti dovranno rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge e dai contratti di lavoro (collettivi ed individuali) applicabili e, in particolare, attenersi scrupolosamente all'obbligo di fedeltà nei confronti del Fondo, astenendosi dal trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il Fondo ed al divieto di divulgare notizie attinenti al Fondo come stabilito al successivo paragrafo 4.3.

Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente riferita al proprio superiore gerarchico per iscritto.

3.3 Obbligo di confidenzialità

Le conoscenze sviluppate dal Fondo costituiscono una fondamentale risorsa che ogni Destinatario deve tutelare. La tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni di terzi comunicate al Fondo è un valore fondamentale per la nostra reputazione e la fiducia che nel Fondo ripone la propria clientela.

Ogni notizia, informazione ed altro materiale attinente alla organizzazione di ogni tipo di ente, a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software) e in generale ogni sorta di informazione afferente al Fondo e al suo *know-how*, ai suoi criteri di progettazione del servizio, di offerta e di sua esecuzione, di pianificazione strategica, di diffusione pubblicitaria, di determinazione di prezzi dei servizi offerti ed in generale ogni elemento che riguardi l'attività svolta dal Fondo nonché ogni informazione ottenuta da terze parti (soci, beneficiari, fornitori, dipendenti, ecc.) nello svolgimento degli affari di interesse del Fondo (nel seguito le "Informazioni"), ottenute da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore del Fondo stesso, sono strettamente di proprietà del Fondo medesimo o del terzo che le abbia comunicate al Fondo.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti a non comunicare, divulgare o utilizzare, tali Informazioni se non per l'adempimento delle mansioni o degli incarichi loro affidati. Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto con il Fondo fino a quando le Informazioni diverranno di dominio pubblico per motivi non imputabili al Destinatario.

3.4 Concorrenza

Il Fondo persegue i propri obiettivi e svolge le proprie attività mercato nel rispetto di tutte le norme nazionali ed internazionali poste a tutela della leale concorrenza.

3.5 Regali ed altre utilità

Nell'esercizio dell'attività lavorativa o nel rappresentare il Fondo è vietato, ancorché non al fine di ottenere un profitto o un vantaggio, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali o altre utilità di qualsiasi entità a Soci, beneficiari, fornitori, pubblici ufficiali o terzi in genere.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla funzione competente e documentato in modo adeguato.

3.6 Istituzioni Pubbliche

Lo scopo del Fondo è quella di erogare prestazioni sanitarie ai dipendenti dei propri Soci, costituiti anche da una rilevante parte degli enti della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni della Provincia autonoma di Bolzano. I rapporti inerenti alle prestazioni sanitarie erogate da Fondo verso i dipendenti dei soci sono regolati in maniera specifica dai relativi contratti.

In ogni caso, in tutti i rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, i Destinatari dovranno agire nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, della normativa applicabile e comunque con correttezza e trasparenza.

I rapporti con le Autorità e Istituzioni Pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai Dipendenti a ciò delegati.

Con riferimento ai rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche, e fatti salvi gli atti di cortesia nei limiti di quanto stabilito al precedente punto 3.5, è vietato ai Destinatari di promettere od offrire, direttamente o tramite terzi, a pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, o a dipendenti in genere, doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi del Fondo in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura. Allo stesso modo, è vietato riconoscere o promettere denaro o altre utilità a un soggetto terzo, o a persona a quest'ultimo riconducibile, o ricevere o farsi riconoscere, al fine di generare indebiti vantaggi in favore del Fondo grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie) o vantate.

Il Fondo collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche nelle loro abituali attività di verifica e controllo.

I Destinatari sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore del Fondo, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi; qualsiasi utilizzo diverso da quello per il quale sono stati erogati è vietato.

3.7 Organizzazioni sindacali e partiti politici

Come sopra evidenziato, lo scopo del Fondo è quello di erogare prestazioni sanitarie ai dipendenti dei propri Soci, costituiti anche da organizzazioni sindacali, della Provincia autonoma di Bolzano. I rapporti inerenti le prestazioni sanitarie erogate da Fondo verso i dipendenti dei soci sono regolati in maniera specifica dai relativi contratti.

Qualsiasi ulteriore rapporto del Fondo con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere comunque improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza. Tali rapporti mirano a favorire una corretta dialettica, senza alcuna discriminazione o diversità di trattamento, nonché un clima di reciproca fiducia.

Le relazioni con le organizzazioni sindacali e i partiti politici devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai Dipendenti a ciò delegati.

Sono ammessi contributi economici da parte del Fondo solo se espressamente permessi dalla legge e se autorizzati dai competenti organi societari.

Eventuali contributi da parte di singoli Dipendenti, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

3.8 I rapporti con le comunità

Il Fondo e i suoi Dipendenti sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro, garantendo che le culture e le tradizioni di ogni realtà in cui opera siano osservate e rispettate.

Conformemente alle fondamentali Convenzioni dell'O.I.L., il Fondo non impiega lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali ed eventualmente dalla legislazione locale. Il Fondo si impegna inoltre a non instaurare rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile, come sopra definito.

3.9 Beneficiari

Come evidenziato, lo scopo del Fondo è quella di erogare prestazioni sanitarie ai dipendenti dei propri Soci, costituiti da una rilevante parte degli enti della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni, nonché delle organizzazioni sindacali, della Provincia autonoma di Bolzano. I rapporti inerenti alle prestazioni sanitarie erogate da Fondo verso i dipendenti dei soci sono regolati in maniera specifica dai relativi contratti. In questo senso coloro che fruiscono dei servizi del Fondo sono i dipendenti dei Soci (collettivamente, insieme ai Soci e per la sola parte relativa alla fruizione dei servizi sanitari del Fondo, i **"Beneficiari"**).

Nei rapporti con i Beneficiari, ciascun Destinatario rappresenta il Fondo ed a tal fine deve improntare i propri comportamenti al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

In particolare, i Dipendenti sono tenuti a:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i Beneficiari;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi offerti dal Fondo;
- adempiere con scrupolo e professionalità a quanto stabilito nei contratti stipulati dal Fondo al fine di soddisfare le ragionevoli aspettative e necessità dei Beneficiari;
- contrastare e respingere qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali nel rispetto della vigente normativa in materia di antitrust e di leale concorrenza;
- salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale propri e altrui, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela.

3.10 Fornitori e Consulenti

Il Fondo riconosce che l'attenzione alla selezione ed il controllo di tutti coloro che forniscono prodotti o servizi al Fondo, inclusi i liberi professionisti (nel seguito **"Fornitori"**) costituisce elemento essenziale per l'offerta di prodotti e servizi di qualità, sicuri e competitivi sul mercato.

Anche nei rapporti con i Fornitori ciascun Destinatario rappresenta il Fondo e, a tal fine, deve improntare i propri comportamenti al rispetto professionale della riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività, nonché della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.

Il Fondo ritiene inoltre essenziale che anche i propri Fornitori siano sempre trattati in modo corretto ed onesto e, pertanto, esige dai Destinatari del Codice, che ogni rapporto e contatto con gli stessi sia improntato al pieno rispetto dei Valori del Fondo.

In particolare, nel processo di selezione dei Fornitori, si terrà conto di obiettive e trasparenti valutazioni della loro professionalità e struttura imprenditoriale, della qualità, del prezzo, delle modalità di svolgimento del servizio e di consegna con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità di sicurezza e di costi dei prodotti e/o servizi offerti. Inoltre, si valuterà il loro apprezzamento sul mercato, la loro capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza che la natura del servizio offerto impone, nonché i criteri di responsabilità sociale e la loro compatibilità e adeguatezza alle dimensioni e alle necessità del Fondo.

I Dipendenti dovranno mantenere un dialogo franco e aperto con i Fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali, richiedendo a questi di svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con quelli indicati nel Codice. In particolare, essi devono assicurare serietà nel business, rispetto dei diritti dei propri lavoratori, investimenti in qualità e gestione responsabile degli impatti ambientali e sociali.

3.11 Comunicazioni ed informazioni associative

Il Fondo riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. I Dipendenti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti al Fondo o suoi settori, linee di attività o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, devono attenersi alle specifiche disposizioni emanate dal Fondo e ricevere, ove necessario, l'autorizzazione preventiva della funzione competente.

Le comunicazioni nei confronti degli organismi di vigilanza devono sempre essere fornite con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate.

3.12 Rapporti con i mezzi di informazione

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell'immagine del Fondo. Pertanto, tutte le informazioni riguardanti il Fondo devono essere fornite in maniera veritiera, accurata ed omogenea in conformità alle politiche e ai programmi del Fondo.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli organi e alle funzioni preposte.

La promozione del Fondo rispetta i valori etici di cui al presente Codice, ripudiando l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi. Il Fondo cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo uno strumento completo, efficace ed in linea con le aspettative della platea di riferimento.

04 I dipendenti

4.1 Principi generali

Il Fondo riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale dipendente (di seguito "**Dipendente/i**") sono un fattore essenziale per il mantenimento della competitività, la creazione di valore per i soci e la soddisfazione dei beneficiari. Ogni Dipendente ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceti, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale o politico, o di altra natura.

Il Fondo è impegnato a sviluppare le attitudini e le potenzialità di ogni Dipendente nello svolgimento delle proprie competenze e favorisce la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi del Fondo.

Il Fondo tutela l'integrità psico-fisica di tutti i Dipendenti, il rispetto della loro personalità, evitando che questi subiscano illeciti condizionamenti o indebiti disagi; si impegna, pertanto, a garantire ai propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, condizioni lavorative (ivi incluse la retribuzione e l'orario di lavoro) rispettose della dignità personale.

I Dipendenti sono assunti unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro.

4.2 Dipendenti in posizioni di responsabilità

Chiunque rivesta il ruolo di dirigente o responsabile o capo ufficio/reparto deve rappresentare un esempio e fornire leadership e guida in conformità ai principi di condotta nelle attività contenute nel Codice.

Le decisioni assunte dai Dipendenti in posizione di responsabilità devono essere basate su principi di sana e prudente gestione, attraverso la valutazione oculata dei rischi potenziali, nella consapevolezza che le proprie scelte contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati del Fondo.

Tutti i dirigenti, responsabili e capi ufficio/reparto hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la segnalazione di violazioni del Codice.

4.3 Pari opportunità

Il Fondo offre a tutti le medesime opportunità di lavoro e crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

4.4 Molestie

Il Fondo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del posto di lavoro.

4.5 Ambiente di lavoro

I Dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata. In particolare, ogni Dipendente:

- non deve svolgere la propria attività lavorativa sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- deve attenersi scrupolosamente al divieto di fumo sul posto di lavoro e, nei luoghi in cui fumare non è proibito per legge, deve essere sensibile alle necessità di coloro che potrebbero avvertire disagio fisico a causa degli effetti del "fumo passivo";
- deve evitare comportamenti molesti, offensivi o discriminatori nei confronti di colleghi o sottoposti.

4.6 Doni o altre utilità

Ai Dipendenti è vietato di accettare, anche indirettamente, denaro, doni, benefici o altre utilità, salvo quelli che siano atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione del Fondo in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque soggetto terzo con cui il Fondo abbia un rapporto in essere, al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

I Dipendenti che ricevano offerte dei benefici di cui sopra, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovranno rifiutarle ed informare prontamente il proprio superiore gerarchico e/o l'OdV.

4.7 Patrimonio del Fondo

Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni materiali, quali ad esempio immobili ed arredi, infrastrutture, attrezzature, macchinari, computer e beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, diritti di licenza, marchi e brevetti.

La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi associativi.

Ogni membro del Management ed ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive del Fondo in merito ed impedendo l'uso fraudolento o improprio del patrimonio.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del Management e dei Dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività o agli scopi autorizzati dalle funzioni interessate.

4.8 Strumenti di mobilità e sistemi informatici

Ogni Dipendente è tenuto ad operare con diligenza per tutelare gli strumenti di mobilità ed i sistemi informatici, strumenti di lavoro, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, nel rispetto delle policy in vigore, evitandone comunque utilizzi impropri o comunque in contrasto con l'interesse del Fondo e con le norme di legge; ogni Dipendente è altresì responsabile della protezione di tali beni contro perdita, furto e utilizzo o smaltimento non autorizzati.

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi.

Il Fondo si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosa per la sicurezza del sistema ovvero acquisita o installata in violazione del presente Codice e delle policy in vigore.

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia il Fondo, sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi del Fondo sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, il Fondo verificherà,

nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico, adottando altresì misure atte a prevenire il collegamento dei sistemi a siti contenenti materiale con contenuti indecorosi, offensivi o in qualunque forma illeciti.

4.9 Obblighi di collaborazione ed informazione

Tutti i Dipendenti hanno l'obbligo di:

- mostrare la propria collaborazione al fine di verificare le possibili violazioni del Codice;
- rivolgersi al superiore gerarchico e/o direttamente all'OdV per chiarimenti sulle modalità di applicazione del Codice;
- riferire tempestivamente al superiore gerarchico e/o direttamente all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice, nonché qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di violare il Codice.

05 Salute, sicurezza e ambiente

Obiettivo del Fondo è quello di proteggere le risorse umane e la tutela dell'ambiente ricercando costantemente le sinergie necessarie sia al proprio interno, che all'esterno con beneficiari, fornitori, subfornitori, partner commerciali ed imprese coinvolte nelle attività del Fondo.

Il Fondo si impegna pertanto al rispetto della legislazione e della normativa in campo della salute, sicurezza e ambiente, al coinvolgimento di tutti gli stakeholders su tali tematiche con particolare riguardo, ma non limitatamente, al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di prevenire infortuni o malattie professionali e al rispetto dei principi di riduzione al minimo dell'impatto ambientale e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Le persone di SaniPro non devono porre gli altri di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Ciascuno deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro del Fondo, siano essi interni al Fondo ovvero in luoghi esterni.

06 I flussi finanziari

L'impegno del Fondo è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli associati.

Per tenere fede a questo impegno il Fondo adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili.

Nell'espletare tale prassi il Fondo opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari.

Il principio di trasparenza nelle registrazioni contabili non riguarda solo l'operato del Management e dei Dipendenti addetti agli uffici amministrativi, ma si applica a ciascun membro del Management e Dipendente, in qualsiasi ambito del Fondo egli operi.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, chiarezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Il Management ed i Dipendenti sono tenuti quindi a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Tutte le operazioni condotte devono essere dovutamente autorizzate, verificabili, legittime e fra di loro coerenti.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la riconducibilità soggettiva dell'operazione;

- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni membro del Management e Dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici e in base alle procedure stabilite dal Fondo.

Tutti i documenti contabili o finanziari ed in particolare quelli destinati alle Autorità Pubbliche o da diffondere al pubblico dovranno essere completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e delle procedure interne ed adeguatamente registrati e documentati.

Il Fondo adotta rigorosi processi di business che assicurano decisioni gestionali (comprese quelle relative ad investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendono una prudente valutazione dei rischi e forniscono la garanzia che i beni del Fondo siano impiegati in maniera ottimale.

Il Fondo assicura che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese ad un livello manageriale adeguato.

Amministratori, membri del Management e Dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al rispettivo superiore gerarchico (ove esistente) e/o all'OdV.

07 Le Segnalazioni (whistleblowing) e richiesta di informazioni

7.1 Segnalazioni e richiesta di informazioni

Ogni informazione in merito alla possibile violazione dei principi previsti dal presente Codice o dallo spirito dello stesso dovrà essere immediatamente segnalata alle funzioni competenti a termini e modalità di cui al presente paragrafo.

Ogni segnalazione proveniente da Destinatari di violazione alle norme ed ai principi del presente Codice e/o di chiarimenti in merito ad esso dovrà essere prontamente rivolta per iscritto come segue:

- mediante posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza Melissa Tocchet c/o RBT Legal, Via U. Visconti di Modrone 28, 20122 Milano;
- via e-mail alla casella di posta elettronica: m.tocchet@rbtlegal.it;
- mediante una piattaforma informatica <https://sanipro.segnalazioni.net/>, fornita da un provider esterno e gestita dall'Organismo di Vigilanza (il **Gestore delle segnalazioni**), il cui funzionamento è descritto nel documento Policy Whistleblowing scaricabile dallo stesso sito.

Si segnala che solo l'ultimo canale è idoneo a garantire ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione complessiva del sistema di whistleblowing e dei diritti e doveri del segnalante sono indicati nella Policy Whistleblowing pubblicata sul sito internet della società.

È fatto obbligo a chi abbia ricevuto una segnalazione da parte delle persone del Fondo, di darne tempestiva informazione l'OdV, tenendolo aggiornato in merito alla gestione della segnalazione stessa.

7.2 L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza istituito dal Fondo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ha il compito di:

- supervisionare la diffusione del Codice presso i Destinatari ed i terzi interessati;
- fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice, riportando alle funzioni competenti per gli eventuali provvedimenti sanzionatori da adottarsi;
- gestire il canale di segnalazione sopra indicato.

L'OdV ha l'obbligo, ai sensi della normativa applicabile, di tutelare la riservatezza del Segnalante in buona fede e può ricevere segnalazioni anonime anche se viene incentivata l'identificazione dei segnalanti al fine di una migliore e più completa raccolta delle informazioni.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice.

08 Le Sanzioni

La violazione delle norme del Codice da parte dei Dipendenti, intendendosi come tale la commissione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente documento ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti al Fondo. Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione competente.

Quanto all'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte degli altri Destinatari, le relative previsioni sanzionatorie saranno quelle previste dalla legge e/o contenute nei rispettivi rapporti giuridici in vigore con il Fondo.

In ogni caso si rinvia a quanto previsto nel Sistema Sanzionatorio, appositamente emanato dal Fondo, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione per la prevenzione dei reati.